



SPORTELLI LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Brevetti con aiutino (ma non ovunque)

Ho saputo che il governo ha stanziato dei contributi per la brevettazione. Di che si tratta?

M.B., via e-mail

Il ministero per lo Sviluppo economico ha messo a disposizione di micro, piccole e medie imprese italiane 4,5 milioni di euro per finanziare le spese relative alla registrazione dei marchi d'impresa nell'ambito dell'Unione europea (27 Paesi) e in campo internazionale. Il bando è reperibile sul sito dell'Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi-Progetto tutela proprietà industriale). Le domande potranno essere presentate a partire dal 4 settembre compilando un modello online e seguendo le istruzioni indicate nel bando. Il contributo può arrivare a coprire sino all'80% dei costi sostenuti dall'impresa. Nel caso la registrazione interessi i Paesi di Russia e/o Cina l'agevolazione potrà essere addirittura pari al 90% delle spese ammissibili e sostenute. Per quanto riguarda la registrazione del marchio internazionale si fa riferimento al Sistema di Madrid: insieme dei Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo di Madrid e/o il successivo Protocollo di Madrid. Tra cui tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea. Tra i Paesi del Sistema di Madrid non è compreso, invece, il Brasile, che non ha sottoscritto né l'Accordo né il Protocollo. Pertanto, per tutelare un marchio in Brasile si potrà procedere solo con il deposito del marchio nazionale in Brasile seguendo le procedure del Paese. Per quanto riguarda la Cina va precisato che sono escluse dal Sistema di Madrid le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e di Macao per le quali l'unica strada percorribile è il deposito «nazionale». Ciò, soprattutto a Hong Kong, come noto, comporta frequenti casi di contraffazione di marchi e di concorrenza sleale tramite il fenomeno delle cosiddette shadow companies.

Avv. Silvia Savigni,
Studio Legale Pederzoli Savigni Zamparini, Bologna

Si può revocare l'acquisto e restituire il pc

Ho acquistato su internet un computer. Una volta recapitato, ho verificato non avere le caratteristiche descritte. Quali i rimedi?

Roberto N., Roma

Il Codice del consumo riconosce al consumatore, per i contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, il diritto di recedere dal contratto di acquisto di beni o servizi. È la facoltà concessa al consumatore di sciogliere il vincolo contrattuale restituendo il bene acquistato (o revocando l'ordine) e, conseguentemente, ottenendo la restituzione del prezzo. Il suo esercizio non è limitato alle ipotesi di giusta causa (ossia difetti del bene o mancanza delle qualità promesse, caso nostro): il consumatore non è tenuto a fornire alcuna spiegazione circa i motivi e le cause per cui intende recedere. È esercitabile dal momento della conclusione del contratto, fino a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della merce, con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna, la sostanziale integrità del bene è condizione per l'esercizio del diritto.

Avvocato Luca Amati,
Studio legale Amati,
Biavaschi e Associati, Milano

Risarcimento a tutto volume

Il gestore di un villaggio vacanze si rifiuta di restituirmi i giorni di pensione non usufruiti perché ho interrotto il soggiorno a causa della musica ad alti livelli giorno e notte. Quali azioni posso intraprendere per difendere i miei diritti?

Vittorio A., via e-mail

Secondo l'art. 47 Codice del Turismo «nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza (...) il turista può chiedere (...) un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta». Per giovare della tutela il pacchetto turistico prenotato deve avere due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio. È necessario inviare, entro dieci giorni lavorativi dal rientro, una lettera di reclamo al tour operator o all'agenzia, con un'indicazione dei disservizi subiti e una prima richiesta di risarcimento. Non raggiunto un accordo, si potrà tentare la via della mediazione o, anche successivamente, procedere in causa. Il diritto all'azione si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.

Avvocato Luca Nanni, Bologna